

Legge di Stabilità 2016, maxi-ammortamenti: calcoli di convenienza fiscale.

Ai fini delle imposte sui redditi, il disegno di legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento sui beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L'agevolazione, benchè ancora non definitivamente approvata, è già "operativa" perchè riguarda gli acquisti effettuati a decorrere dal 15 ottobre 2015.

Super ammortamento sui beni strumentali

La norma stabilisce che - ai fini delle imposte sui redditi - per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli esercenti **arti e professioni** che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento (previste nel D.M. 31 dicembre 1988), il costo di acquisizione è **maggiorato del 40%**.

A differenza dei precedenti incentivi agli investimenti, che erano riservati alle imprese, la nuova maggiorazione delle quote di ammortamento riguarda anche gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dagli esercenti arti e professioni. I **professionisti** si differenziano dalle imprese in quanto nell'anno di acquisto del bene la quota di ammortamento non deve essere ridotta alla metà: ciò determinerà un periodo di ammortamento, e di rientro del bonus, più breve.

La maggiorazione non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**, agli acquisti di **fabbricati** e di **costruzioni**, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 contenuto nel disegno di legge in esame. Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei.

Ad esempio

Si supponga il caso di un'impresa individuale che acquista, il 1° gennaio 2016, un macchinario del costo di 50.000 euro.

L'aliquota di ammortamento, per questo bene, è pari al 20%.

L'art. 102 TUIR prevede che "la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio".

Si riporta, quindi, una tavola di raffronto in cui si coglie la **differenza tra vecchie e nuove norme**:

Anno	Quota ammortizzata	Super ammortamento	Totale dedotto
2016	5.000	2.000	7.000
2017	10.000	4.000	14.000
2018	10.000	4.000	14.000
2019	10.000	4.000	14.000
2020	10.000	4.000	14.000
2021	5.000	2.000	7.000
Totale	50.000	20.000	70.000

Supponendo che il contribuente abbia un'aliquota IRPEF marginale del 43%, il **maggior risparmio d'imposta**, nel 2016, sarà pari a
(2.000 x 43%) = **860 euro**.